

REGOLAMENTO (CE) N. 1276/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 170, lettera c), e 194, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, gli Stati membri adottano, nell'ambito della politica agricola comune, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di accertare se le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano reali e regolari, di prevenire e perseguire le irregolarità e di recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze.
- (2) L'articolo 201, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 abroga il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi ⁽³⁾, mentre l'articolo 194, lettera a), dello stesso regolamento impone alla Commissione di determinare le norme concernenti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione di tale regolamento. Il regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione, del 26 novembre 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione ⁽⁴⁾, è stato ampiamente modificato. A fini di chiarezza e di efficienza

amministrativa, è pertanto opportuno abrogare e sostituire con una nuova serie coerente di norme il regolamento (CE) n. 2090/2002 e il regolamento (CE) n. 3122/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che stabilisce i criteri per l'analisi di rischio relativa ai prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione ⁽⁵⁾.

- (3) I regolamenti della Commissione (CE) n. 793/2006, del 12 aprile 2006, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ⁽⁶⁾, (CE) n. 967/2006, del 29 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero ⁽⁷⁾, e (CE) n. 1914/2006, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo ⁽⁸⁾, fanno riferimento all'applicazione di controlli fisici in conformità del regolamento (CEE) n. 386/90 in casi che non prevedono restituzioni all'esportazione. È pertanto opportuno specificare che i controlli fisici sulle operazioni che riguardano altri importi e connesse a misure finanziarie nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale possono essere effettuati in conformità di questa nuova serie coerente di norme.
- (4) È opportuno tenere conto delle misure di controllo già in vigore, in particolare quelle introdotte dai regolamenti della Commissione (CE) n. 800/1999, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁹⁾ e (CE) n. 2298/2001, del 26 novembre 2001, recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽¹⁰⁾.
- (5) Ai fini del miglioramento e dell'armonizzazione delle misure adottate dagli Stati membri, appare necessario il mantenimento di un sistema di controllo comunitario, basato in particolare su controlli fisici per sondaggio delle merci al momento dell'esportazione, compresi i prodotti esportati nel quadro di una procedura semplificata, e su controlli delle pratiche relative alle domande di pagamento effettuati dall'organismo pagatore.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.⁽³⁾ GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 330 del 21.12.1994, pag. 31.⁽⁶⁾ GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.⁽⁸⁾ GU L 365 del 21.12.2006, pag. 64.⁽⁹⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.⁽¹⁰⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16.